

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza n. 2569 del 19 novembre 2021

Si segnala una pronuncia di particolare interesse perché, superando una certa benevolenza del TAR sul contenuto degli atti difensivi delle parti, censura un certo tipo di condotta volto ad aggirare l'onere di rispettare il contraddittorio processuale con l'espedito della concentrazione delle difese nelle memorie di replica, impedendo all'avversario di controdedurre per iscritto. E lo fa, la seconda Sezione, senza mezzi termini. Una pronuncia che potrebbe trovare applicazione anche nel processo civile, identici essendo i presupposti ed i principi invocati.

Il TAR Milano espunge dal fascicolo processuale, in quanto inammissibile, una memoria di replica del controinteressato depositata senza il previo deposito della memoria conclusionale e nella quale sono state concentrate le difese, alterando la parità processuale tra le parti e impedendo all'avversario di controdedurre per iscritto alle difese della parte.

Al riguardo il TAR osserva, richiamando sul punto l'orientamento del Consiglio di Stato, che:

“la giurisprudenza del giudice amministrativo ha chiarito che ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 (c.d. primo correttivo al Codice), le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la ratio legis si individua nell'impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la par condicio delle parti, nell'evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, nel contrastare l'espedito processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica con la conseguente impossibilità per l'avversario di controdedurre per iscritto (Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5676). Né la memoria di replica può essere considerata prima memoria se depositata, come nel caso all'esame del Collegio, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 73 c.p.a. (Cons. St., sez. III, 28 gennaio 2015, n. 390; 4 giugno 2014, n. 2861)” (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 maggio 2019, n. 2855”.

Si osserva che analogo principio potrebbe trovare applicazione non solo nel caso di omesso deposito della memoria conclusionale, ma anche a fronte di una conclusionale solo di stile, nella quale cioè ci si limita ad una narrazione del giudizio con un cenno alle questioni del contendere senza tuttavia trattarle, per poi, appunto, concentrare tutti gli sforzi difensivi nell'atto di replica.